

Comunicazione n.DAL/RM/96008296 del 10-9-1996

inviata alla società ...

Oggetto: **Quesito**

Con lettera del ..., codesta società di intermediazione, "operante sul mercato dei prodotti derivati per conto di investitori e speculatori statunitensi ed internazionali", ha manifestato l'intenzione di "portare a conoscenza degli investitori italiani" l'esistenza e le caratteristiche dei mercati dei *futures* nordamericani, procedendo a tal fine ad instaurare rapporti di collaborazione con Sim operanti sul territorio italiano. Su tali basi, codesta società ha pertanto chiesto alla scrivente di indicare le "misure e limitazioni ritenute necessarie per l'attuazione del sopraesposto programma".

Premesso che le indicazioni fornite nella nota in riferimento non consentono di individuare con precisione il tipo di attività che codesta società si propone di esercitare nei confronti degli investitori italiani, si fa comunque presente che, alla stregua della normativa vigente, l'esercizio in Italia di attività di intermediazione mobiliare è vietato ai soggetti esteri diversi da quelli abilitati ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del d. lgs. n. 385/1993.

Si sottolinea in proposito che, secondo il consolidato orientamento di questa Commissione, l'elemento qualificante al fine di stabilire se una data attività di intermediazione sia svolta in territorio italiano deve ritenersi costituito - anziché dal luogo di materiale esecuzione dell'attività - dal luogo in cui l'intermediario ricerchi i propri obiettivi, individuando i potenziali clienti ed effettuando, con qualsiasi mezzo (ivi compreso il ricorso a forme di cooperazione con intermediari aventi sede legale in Italia), attività di promozione dei propri servizi (cfr., tra le più recenti, la comunicazione n. DAL/RM/96005883 del 18.6.1996 ¹, ove ulteriori richiami).

Cio' posto, corre peraltro obbligo di rilevare che il d. lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (la cui entrata in vigore è fissata al 1° settembre 1996), recante il recepimento delle direttive 93/22/CEE e 93/6/CEE, prevede espressamente la possibilità che le imprese di investimento extracomunitarie siano autorizzate a prestare in territorio italiano, anche senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento ed i servizi accessori ivi elencati nell'art. 1, commi 3 e 4. Le condizioni alle quali risulta subordinata l'autorizzazione in parola sono stabilite dall'art. 15 del decreto.

p. IL PRESIDENTE
Antonio Zurzolo

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.